



Beatrice Serra

(ricercatore di Diritto canonico ed ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza")

Sull'estinzione e modificazione della persona giuridica nel diritto canonico moderno.

Spunti ricostruttivi per una teoria dei soggetti di diritto *

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi - 2. Le disposizioni generali sull'estinzione e modificazione della persona giuridica: a) nei lavori preparatori del Codice del 1983 - 3.(segue): b) nei lavori preparatori del Codice dei canoni delle Chiese orientali - 4. (segue): c) nel diritto vigente della Chiesa universale - 5. Problemi interpretativi: a) sul significato del rinvio alle disposizioni statutarie - 6. (segue): b) sul nucleo costitutivo della personalità giuridica privata.

1 - Profili introduttivi

Una riflessione sull'estinzione (intesa come scomparsa della persona giuridica, con conseguente successione d'altri soggetti nei suoi rapporti) e modificazione (intesa come cambiamento significativo di qualche aspetto dell'ente, che conserva però la personalità) delle persone giuridiche canoniche richiede due puntualizzazioni preliminari.

La prima è di natura teorica. Posto il carattere intrinsecamente controverso del concetto di persona giuridica - sul quale la dottrina (canonica e secolare) sembra non aver raggiunto posizioni unanimemente condivise -, la definizione del problema dell'estinzione e modificazione, apparentemente limitato e circoscritto rispetto alle più ampie questioni sull'essenza o sulla funzione della personalità, è una sorta di cartina di tornasole, che evidenzia sia l'incidenza e la validità delle diverse ricostruzioni dottrinali¹, sia l'atteggiamento di fondo

* Il contributo è destinato alla pubblicazione nella rivista *Ius Ecclesiae*, 22 (2010), Fabrizio Serra editore.

1. Sulla capacità del tema dell'estinzione di riflettere gli aspetti costitutivi di ogni concezione teorica e di metterne a dura prova l'esattezza, e sui punti di contatto e la mobilità di confini fra estinzione e modificazione delle persone giuridiche si veda **F. FERRARA**, *Teoria delle persone giuridiche*, Marghieri, Napoli, 1923, 2^a ed., pp. 947-961.

Per la persistente assenza di interpretazioni dottrinali condivise sul concetto e sulla disciplina della persona giuridica cfr. **D. DI GIORGIO**, *Persone giuridiche. II) Diritto canonico, Postilla di aggiornamento (2006)*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1990, vol. XXII,



assunto dall'ordinamento in ordine all'origine della *persona iuridica*. La configurazione dogmatica delle variazioni strutturali degli enti e della loro scomparsa quali soggetti di diritto, permette infatti di comprendere se la personalità è intesa come riconoscimento di una realtà naturale preesistente o come una qualifica formale, indipendente da tale realtà e, anzi, costitutiva della stessa.

La seconda puntualizzazione nasce da una constatazione di ordine pratico, relativa all'utilità del conseguimento della personalità nell'ordine ecclesiale. La concezione della persona giuridica quale una delle forme della soggettività – forma non del tutto compatibile, peraltro, con alcune realtà ecclesiali, come quella dei movimenti² - è ormai consolidata nella dottrina canonistica e, ancor oltre, nell'esperienza giuridica contemporanea³. Pur tuttavia, mentre nei sistemi statuali un graduale superamento delle differenze di regime fra enti personificati ed enti non personificati sembra relativizzare, drasticamente, la rilevanza dell'attribuzione della personalità⁴, lo stesso non accade nel diritto della Chiesa, ove manca una regolamentazione

p. 1; **M. BASILE, A. FALZEA**, *Persona giuridica. a) Diritto privato*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1983, vol. XXXIII, pp. 234-235.

². Cfr. sul punto **D. DI GIORGIO**, *Struttura e configurazione giuridica dei movimenti ecclesiali*, in *Archivio giuridico*, (2005), III, pp. 375-449.

³. Sul rapporto fra personalità e soggettività giuridica nell'ordinamento canonico si veda **M. CONDORELLI**, *Destinazione dei patrimoni e soggettività giuridica nel diritto canonico (contributo allo studio degli enti non personificati)*, Giuffrè, Milano, 1964; **G. LO CASTRO**, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico (Contributo allo studio delle persone morali)*, Giuffrè, Milano, 1974; **P. LOMBARDÍA**, *Persona jurídica pública y privada en el ordenamiento canónico*, in *Apollinaris*, 63 (1990), pp. 139-144; **A. M. PUNZI NICOLÒ**, *Gli enti nell'ordinamento canonico. I- Gli enti di struttura*, Cedam, Padova, 1983, spec. pp. 24-66. Per gli ordinamenti statuali cfr. **R. ORESTANO**, *Il «Problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1968, pp. 55-74; **M. BASILE, A. FALZEA**, *Persona giuridica*, cit., pp. 234-238, 250-275; **G. SCALFI**, *Persone giuridiche I) Diritto civile*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1991, vol. XXVI, pp. 1-6; **A. DI MAJO, M. PRESTIPINO**, *Persone giuridiche. III) Diritto comparato e straniero*, in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1991, vol. XXVI, pp. 1-3; **F. GALGANO**, *Delle persone giuridiche (disposizioni generali- delle associazioni e delle fondazioni) art. 11-35*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja, G. Branca, Zanichelli, Bologna, 1969, pp. 1-101; **ID.**, *Persona giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet, Torino, 1995, vol. XIII, pp. 392-407; **P. LO IACONO**, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Novene, Napoli, 2000, pp. 11-66; **P.M. VECCHI**, *Le persone giuridiche: uno sguardo al diritto attuale*, in *Persone giuridiche e storia del diritto*, a cura di L. Peppe, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 159-179.

⁴. Si veda al riguardo **M. BASILE**, *Le persone giuridiche*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di **G. IUDICA, P. ZATTI**, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1-26; 173-175; **A. DI MAJO, M. PRESTIPINO**, *Persone giuridiche*, cit., pp. 1-3; **S. CASSESE**, *Le persone giuridiche e lo Stato*, in *Contratto e impresa*, 1(1993), pp. 8-12.



sistemica degli enti di fatto, ed ove pare persistere una netta differenza fra la piena e definita soggettività e capacità delle persone giuridiche e la limitata autonomia ed operatività riconosciuta agli insiemi non personificati. Esemplificativa, al riguardo, la nota risposta con la quale la Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del CIC ha stabilito che un *christifidelium coetus* senza personalità e privo del riconoscimento di cui al can. 299, § 3, non è legittimato a proporre ricorso gerarchico⁵. Risposta cui ha fatto seguito, nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica, la negazione della capacità processuale ai gruppi di fedeli che non sono persone giuridiche⁶.

Se dunque la soggettività della persona giuridica è (solo) una forma particolare o speciale di soggettività, nell'ordine ecclesiale questa specialità consiste, però, in un complesso di vantaggi sostanziali, che rendono (ancora) rilevante il conseguimento della stessa ed, evidentemente, la sua perdita. Non a caso, molte delle controversie oggetto del contenzioso amministrativo canonico riguardano la soppressione di persone giuridiche e/o la conseguente devoluzione dei beni, come pure la destinazione di oneri e proprietà nei casi di unione o divisione degli enti⁷.

⁵. Risposta del 20 giugno 1987 in AAS, 80 (1988), p. 1818.

⁶. Cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, decreto definitivo del Collegio dei giudici, *Demolitionis ecclesiae*, 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA, in *Communicationes*, 20 (1988), pp. 88-94; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, decreto definitivo del Collegio dei giudici, *Demolitionis ecclesiae*, 21 maggio 1988, prot. N. 17914/86 CA, parzialmente riportato, nel contesto di una critica ricostruzione della questione e con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, da **I. ZUANAZZI**, *La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto 'per valori' e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Giappichelli, Torino, 1996, pp. 418-427. Sulla situazione processuale dei soggetti senza personalità si veda altresì e specificatamente **J. LLOBELL**, *Associazioni non riconosciute e funzione giudiziaria*, in *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. internationalen Kongresses für Kanonisches Recht* (München, 14-19 september 1987), a cura di W. Aymans, K.T. Geringer, H. Schmitz, Eos, ST. Ottilien, 1989, pp. 345-355; **L. NAVARRO**, *La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica*, in *Ius Ecclesiae*, 9 (1997), pp. 265-287.

Sui vantaggi in termini di titolarità di diritti, d'affermazione e salvaguardia della propria specificità ed autonomia, e di efficienza che derivano dalla costituzione in persona giuridica sia agli enti eretti dall'autorità ecclesiastica, sia agli enti costituiti dai fedeli si veda altresì in dottrina **J. I. ARRIETA**, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 104-106; **A. GAUTHIER**, *Le persone giuridiche nel Codice del 1983*, in *Angelicum*, 69 (1992), pp. 110-113; **V. PRIETO MARTÍNEZ**, *Iniciativa privada y personalidad jurídica: las personas jurídicas privadas*, in *Ius Canonicum*, 25 (1985), pp. 562-566.

⁷. Cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, *Suppressionis associationis fidelium*, 22 agosto 1987, prot. n. 16890/84 CA, in *Revista*



Alla luce di queste puntualizzazioni, quanto ci si propone in questa sede è una considerazione congiunta e comparata - di cui è parte integrante l'analisi dei rispettivi lavori preparatori -, dei cann. 120-123 CIC e 927-930 CCEO, quali norme che configurano la disciplina generale delle vicende estintive e modificative della *persona iuridica* nell'ordinamento canonico.

L'intento non è quello di una compiuta esegesi dei singoli canoni, ampiamente chiosati dalla scienza canonistica⁸, quanto,

Española de Derecho Canónico, 45 (1988), pp. 769-780; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, decreto definitivo del collegio dei Giudici, *Suppressionis consociationis*, 20 aprile 1991, prot. n. 20012/88 CA, in *Studia Canonica*, 25 (1991), pp. 409-415 con nota di R. Pagé, *La Signature apostolique et la suppression du statut canonique de l'Armée de Marie*, pp. 403-418; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, decreto definitivo del collegio dei Giudici, *Suppressionis paroeciae*, 25 giugno 1994, prot. n. 24048/93 CA, in *Ius Ecclesiae*, 10 (1998), pp. 204-206; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, decreto definitivo del collegio dei giudici, *Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum*, 4 maggio 1996, prot. n. 25500/94 CA, in *Ius ecclesiae*, 10 (1998), pp. 189-195; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, *Suppressionis monasterii*, 23 marzo 1973, prot. n. 896/70 in F. D'OSTILIO, *Gli Istituti di vita consacrata nelle decisioni del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica*, in *Claretianum*, 27 (1987), pp. 300-301; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, *Suppressionis monasterii*, 23 marzo 1973, prot. n. 3672/72, in F. D'OSTILIO, *Gli Istituti di vita consacrata nelle decisioni del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p.303; Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, *Iurium*, 16 giugno 1984, prot. n. 11883/80, in F. D'OSTILIO, *Gli Istituti di vita consacrata nelle decisioni del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., pp. 301-302.

Ulteriori dati su controversie concernenti la soppressione di persone giuridiche e i risvolti patrimoniali conseguenti alla loro unione si rinvencono in Z. GROCHOLEWSKI, *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 4 (1992), pp.15- 19; ID., *L'autorità amministrativa come ricorrente alla Sectio Altera della Segnatura Apostolica*, in *Apollinaris*, 55 (1982) pp. 762-767; G. P. MONTINI, *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alla Segnatura Apostolica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 8 (1995), pp. 319-320; F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della Chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae*, 10 (1998), pp. 111-148; J. CANOSA, *La funzione della giurisprudenza della Segnatura Apostolica nello sviluppo del diritto amministrativo canonico*, in *Ius Ecclesiae*, 17 (2005), pp. 394-415; ID., *Presente y futuro de la justicia administrativa en la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 97 (2009) pp. 135-136.

⁸. Si veda a titolo indicativo L. CHIAPPETTA, *sub cann. 120-123*, in *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, Edizioni Dehoniane, Roma, 1996, 2^a ed., vol. I, pp. 180-185; G. LO CASTRO, *sub can. 120-123*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho canónico*, a cura di A Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Eunsa, Pamplona, 2002, 3^a ed., vol. I, pp. 805-818; P.V. PINTO, *sub cann. 927-930*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di P.V. Pinto, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2001, pp. 795-798; L. NAVARRO, *Persons and juridical acts (cc. 909-935)*, in *A Guide to the Eastern Code: A Commentary on the Code of Canons of*



piuttosto, quello di individuare alcune chiavi di lettura di tale disciplina, la *ratio* di un sistema normativo cui si riconducono le peculiari disposizioni sulle diverse realtà che assumono la personalità e la cui sfera d'efficacia può estendersi anche ai rapporti interordinamentali in virtù di legislazione pattizia⁹.

2 - Le disposizioni generali sull'estinzione e modificazione della persona giuridica: a) nei lavori preparatori del Codice del 1983

Il problema del modo in cui la persona giuridica può estinguersi fu affrontato dal *Coetus studii de quaestionibus specialibus Libri II* nella seconda sessione di lavoro (9-10 dicembre 1967)¹⁰. In quella sede il testo del can. 102 del Codice del 1917 (§ 1 *Persona moralis, natura sua perpetua est; exstinguitur tamen si a legitima auctoritate supprimatur, vel si per centum annorum spatium esse desierit*. § 2 *Si vel unum ex personae moralis collegialis membris supersit, ius omnium in illud recidit*) subì una prima modifica al § 1, allorché si specificò che la persona giuridica si

the Eastern Churches, edited by G. Nedungatt, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2002, pp. 627-631.

⁹. È quanto accade ad esempio nei rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica ex artt. 19 e 20 della l. 20 maggio 1985, n. 222. Si veda al riguardo **A. FUCCILLO**, *Volontà degli associati e devoluzione del patrimonio di un'associazione ecclesiastica estinta*, in *Il diritto ecclesiastico*, 105 (1994), II, pp. 105-116; **C. CARDIA**, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 158-170; **A. BETTETINI**, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, in *Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 123-131.

¹⁰. Cfr. in *Communicationes*, 21 (1989), pp. 119-136. Il *coetus studii de quaestionibus specialibus Libri II*, costituito per la revisione dei canoni del Libro II del Codice piobenedettino che avevano indole propriamente giuridica, si dedicò, infatti, anzitutto alla *recognitio* dei cann. 87-107 *de personis in genere*. Quanto al metodo di lavoro, nella prima sessione di studio (5-6 maggio 1967) si stabilì che: a) ogni membro del *coetus* avrebbe elaborato delle osservazioni sui canoni oggetto di revisione; b) sulla base di tali osservazioni il Segretario avrebbe redatto il testo dei nuovi canoni; c) tale testo, destinato ad essere proposto alla Commissione dei Cardinali, sarebbe stato poi rivisto dai membri del *coetus* congiuntamente : cfr. in *Communicationes*, 21 (1989), pp. 35-36. Elementi utili per comprendere gli obiettivi perseguiti con l'elaborazione delle nuove norme possono trarsi sia dalla relazione del Segretario W. Onclin sull'operato del *coetus* nella quale, fra l'altro, si evidenzia l'intento di definire in modo più preciso la disciplina sull'estinzione e modificazione degli enti: *Communicationes*, 6 (1974), pp. 56-59, 93-103; sia dai *prenotanda* allo *Schema canonum de Populo Dei* trasmesso agli organi di consultazione il 15 novembre 1977, ove è ribadisce che nei canoni dello *Schema* l'estinzione delle persone giuridiche è stata determinata in modo più definito : *Communicationes*, 9 (1977), pp. 240-241.

Per l'intero iter concernente la formazione delle norme generali *de personis iuridicis* si veda *Communicationes*, 36 (2004), pp. 190-193.



estinguere se *cessava di agire* per lo spazio di cento anni. Tale modifica - proposta dal Segretario aggiunto Willem Onclin, in seguito alla constatazione (invero discutibile) che il can. 102 «respicere solummodo universitates personarum»¹¹ e accolta da tutti i consultori, convinti del valore decisivo del criterio dell'azione -, apriva nuovi scenari interpretativi. Mentre, infatti, la formulazione originaria del can. 102, § 1 legava la fine della persona giuridica alla mancanza, protratta per cento anni, degli elementi costitutivi della stessa, e dunque del suo substrato (come risulta dalla formulazione di tale norma dal voto Sili del 1906 fino allo schema del 1916¹²), con il nuovo testo l'estinzione derivava dall'inattività dell'ente e, quindi, dal non perseguimento del fine, pur restando al limite intatta la realtà materiale che supportava la personalità.

Ma ad una rielaborazione più estesa dell'istituto dell'estinzione si giunse nella sessione terza (5-9 novembre 1968) del *coetus studii de personis physicis et moralibus, olim de quaestionibus specialibus Libri II*, e nelle sessioni ottava (4-8 novembre 1971) e decima (13-17 novembre

¹¹. *Communicationes*, 21 (1989), p. 131. L'argomento addotto a presupposto della modifica del can. 102 potrebbe forse trovare spiegazione nella distinzione fra associazioni, la cui personalità ha fondamento reale, giacché costituite da persone fisiche, e fondazioni, soggetti fittizi formati da cose, presente nella dottrina coeva al Codice pio-benedettino (cfr. al riguardo e con accenti critici **A. BONDINI**, *De personae moralis extinctione secundum Codicem*, in *Jus Pontificium*, 12 [1932], III, pp. 186-192.). Tale distinzione appare però contrastare con la concezione delle fondazioni sostenuta da **W. ONCLIN**, *De personalitate morali vel canonica*, in *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, (Romae, diebus 20-25 mai 1968 celebrati), Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1970, pp. 134-135, quali persone morali, espressione del potere fondato sulla libertà e dignità della persona umana di vincolare dei beni del proprio patrimonio alla soddisfazione di specifiche esigenze costituendoli in unità.

¹². Il *votum* Sili - da cui prese l'avvio, insieme al *votum* Lombardi, l'elaborazione delle norme generali sulle persone giuridiche del Codice del 1917 -, al can. 13, § 1 configurava l'estinzione della persona giuridica sia per soppressione da parte dell'autorità che l'aveva costituita, sia per il venir meno degli elementi («res aut omnes singulares») che componevano l'ente. Nel primo schema unico d'ufficio, mentre si prevedeva la soppressione fatta dalla legittima autorità, la seconda causa d'estinzione era indicata con l'espressione «per finalem eiusdem personae interitum» (cfr. can. 16, § 1), poi specificata, nel secondo schema d'ufficio, con la formula «per definitivum eiusdem personae interitum» (cfr. can. 16, § 1). Tale formula rimase inalterata fino allo schema del 1914 - integralmente ripreso sul punto dallo schema del 1916 - quando si stabilì che l'estinzione *ab intrinseco* della persona giuridica si determinava « si omnia eiusdem membra per centum annorum spatium esse desierit» (cfr. can. 102, § 1). Il testo dei voti e dei diversi schemi è edito in **G. LO CASTRO**, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, cit., pp. 227-243.



1972) del *coetus studii de personis physicis et juridicis, olim de personis physicis et moralibus*¹³.

Per circoscrivere più efficacemente il potere di soppressione dell'autorità, si vincolò l'esercizio di tale potere all'osservanza della legge, sostituendo l'espressione *a legitima auctoritate supprimatur* del can. 102, § 1 del CIC 17, con l'espressione *a competente auctoritate ecclesiastica legitime supprimatur*¹⁴. Col che al principio di competenza della precedente legislazione si affiancò il principio di legalità, mentre l'aggettivo *ecclesiastica* (eliminato nelle redazioni successive) era forse retaggio di una volontà difensiva nei confronti di eventuali interventi soppressivi dell'autorità statale.

Ancora, decisa l'introduzione delle *personae iuridicae privatae*, si fissarono per esse due specifiche cause d'estinzione: a) nel caso di associazioni, il loro scioglimento a norma degli statuti; b) nel caso di fondazioni, l'accertamento da parte dell'autorità competente della loro fine *ad normam statutorum*¹⁵. La definizione di tali cause giunse però al termine di un vivace dibattito, nel quale le esigenze di controllo della gerarchia prevalsero sulle specifiche istanze di autonomia della personalità privata. Così, mentre il testo inizialmente elaborato attribuiva il potere di sopprimere la persona giuridica privata semplicemente alla volontà dei soci e dei fondatori (riprendendo un'istanza già emersa nel corso dei lavori preparatori del Codice del 1917¹⁶), le contestazioni di una tale previsione per le fondazioni (a fronte di chi dubitava della facoltà del fondatore di poter prevedere o stabilire la fine dell'ente, vi era chi riteneva che tale facoltà spettasse solo all'autorità ecclesiastica), congiunte alla richiesta di maggiore chiarezza per le associazioni, portarono a prevedere l'intervento

¹³. Il *coetus studii de quaestionibus specialibus Libri II* mutò infatti denominazione nella terza sessione di lavoro (5-9 novembre 1968) quando, in diretta connessione con la materia trattata, assunse il nome di *coetus studii de personis physicis et moralibus*. Questa espressione fu ulteriormente modificata in *coetus studii de personis physicis et juridicis* nell'ottava sessione (4-8 ottobre 1971), allorché si decise di sostituire l'espressione *persona morale* con l'espressione *persona iuridica*: *Communicationes*, 21 (1989), pp. 137-164; 22 (1990), pp. 36-73. Va peraltro precisato che dalla sessione decima (13-17 novembre) il *coetus studii de personis physicis et juridicis* fu integrato da alcuni consultori del *coetus studii de normis generalibus*, finché nel 1974 i due gruppi appaiono unificati in un solo *coetus* denominato *de normis generalibus deque personis physicis et juridicis*: *Communicationes*, 19 (1987), pp. 267-270; 23 (1991), pp. 300-301.

¹⁴. Cfr. in *Communicationes*, 21 (1989), p. 150.

¹⁵. Cfr. in *Communicationes*, 22 (1990), pp. 54-55,70.

¹⁶. Ci si riferisce al *votum* Lombardi del 1906, il quale al can. 20, § 1 prevedeva che le persone collettive private si estinguevano o per comando del legittimo superiore, dato per giusta causa, o per volontà dei soci: cfr. in G. LO CASTRO, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, cit., p. 230.



dell'autorità per la *fundatio*, e a specificare che era in base agli statuti (comunque approvati *a competenti auctoritate*) che avveniva lo scioglimento delle associazioni¹⁷. Di contro, non si accolse la proposta di precisare che il giudizio dell'autorità sull'estinzione delle fondazioni doveva assumere la forma del decreto amministrativo, essendo così impugnabile¹⁸.

Peraltro, e coerentemente, il richiamo agli statuti fu utilizzato sia per modificare il § 2 del can. 102 CIC 17 (vincolando alle disposizioni statutarie la permanenza in vita della persona giuridica collegiale con un solo membro cui, si precisò, spettava *l'esercizio* dei diritti dell'ente)¹⁹; sia per la disciplina della destinazione dei beni, diritti patrimoniali ed oneri delle persone giuridiche estinte, pacificamente individuata negli statuti nel caso d'enti privati, e negli statuti e nel diritto nel caso d'enti pubblici²⁰.

Per il vero, affrontando il tema della successione patrimoniale il legislatore veniva a misurarsi con la funzione specifica svolta dalla *persona iuridica canonica* nella codificazione pio-benedettina: essere il soggetto titolare dei beni ordinati al conseguimento dei fini propri dell'organizzazione ufficiale della Chiesa e, dunque, il soggetto attraverso il quale era garantita la conservazione e funzionalità di tali beni²¹.

¹⁷. Cfr. in *Communicationes*, 21 (1989), pp. 149-150,162-163; 22 (1990), pp. 54-55.

¹⁸. Cfr. in *Communicationes*, 22 (1990), pp. 54-55. Le oscillazioni dei consultori sull'estinzione delle fondazioni possono peraltro trovare spiegazione nella carenza di elaborazioni generali sull'argomento. La dottrina successiva al codice del 1917 si era, infatti, soprattutto concentrata sul tema delle associazioni, limitandosi a considerare separatamente la disciplina dei singoli tipi di persone morali non collegiali. Al riguardo si veda **S. BUENO SALINAS**, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico*, Herder, Barcelona, 1985, p. 159.

¹⁹. Cfr. in *Communicationes*, 21 (1989), p. 150; 22 (1990) pp. 54-55.

La modifica del can. 102, § 2 CIC 17 va intesa alla luce di un'altra novità introdotta dal legislatore latino: la distinzione fra persone giuridiche collegiali e non collegiali, basata sul fatto che solo nelle prime tutti i membri concorrono a prendere le decisioni dell'ente determinandone l'azione (cfr. in *Communicationes*, 6 [1974], pp. 98-99; 9 [1977], p. 241). Pertanto mentre l'espressione persona morale collegiale di cui al can. 102, § 2 CIC 17 indicava, sostanzialmente, un'università di persone, con l'espressione persona giuridica collegiale del nuovo testo (corrispondente all'attuale can. 120, § 2) ci si riferiva ad un insieme di persone che agiscono secondo un procedimento collegiale.

²⁰. Cfr. in *Communicationes*, 21 (1989), pp. 149, 163; 22 (1990), pp. 54-55.

²¹. Sulla scelta del legislatore del 1917 di riorganizzare il sistema patrimoniale della Chiesa attribuendo la titolarità dei beni alle persone giuridiche, cosicché in tale titolarità si concretò la funzione propria ed esclusiva del concetto di persona giuridica, i cui beni assunsero la qualifica di ecclesiastici, si veda **P. LOMBARDÍA**, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto (Contribución a la teoría de la persona moral en el ordenamiento de la Iglesia)*, in *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, cit., pp. 172-



È in questo quadro che acquistano contorni definiti le oscillazioni dei consultori sull'individuazione della persona giuridica immediatamente superiore cui - accogliendo quando già previsto dal can. 1501 CIC 17 - si attribuì il diritto di succedere nel patrimonio di un ente pubblico estinto in mancanza di disposizioni legislative o statutarie, e fatti salvi i diritti quesiti dai terzi e la volontà di fondatori e donanti. Se inizialmente parve opportuno specificare che l'ente immediatamente superiore era quello che perseguiva lo stesso fine della persona giuridica estinta o un fine simile²², successivamente questo criterio teleologico (predominante nelle ricostruzioni secolari di teoria generale, e integralmente rispondente all'esigenza, di diritto naturale, di rispettare coloro che hanno dotato la persona giuridica dei mezzi necessari²³) fu ritenuto limitante ed inutile, posto che nei casi concreti non sempre la persona giuridica immediatamente superiore poteva perseguire lo stesso fine, mentre la specifica menzione della volontà di fondatori e donanti già garantiva un utilizzo dei beni conforme alla ragione per la quale erano stati conferiti²⁴.

Da ciò l'impressione che il legislatore abbia visto nella formula di cui al can. 1501 CIC 17 un'indicazione sufficientemente precisa per la permanenza del patrimonio ecclesiastico dell'ente estinto nella struttura

173; **ID.**, *Persona jurídica pública y privada en el ordenamiento canónico*, cit., pp. 144-147; **ID.**, *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 185-187. Sulla nozione di bene ecclesiastico e sul suo rapporto con la categoria delle persone giuridiche nel Codice pio-benedettino si veda altresì **J. MIÑAMBRES**, *La nozione di "bene ecclesiastico" nella prima codificazione canonica*, in *Ius Ecclesiae*, 19 (2007), pp. 77-96.

²². Questa specificazione era contenuta nel testo del canone sull'estinzione della persona giuridica pubblica elaborato nella decima sessione di lavoro, tenutasi dal 16 al 17 novembre 1972. Va peraltro rilevato che, sempre in questa sessione, i membri del *coetus* convennero sull'inutilità d'ulteriori formulazioni per meglio definire il criterio della persona giuridica immediatamente superiore, ritenuto intrinsecamente indeterminato, soprattutto se applicato alle *universitates rerum*: cfr. in *Communicationes*, 22 (1990), pp. 131-132, 152.

²³. Sullo scopo quale criterio decisivo per individuare i soggetti che succedono alla persona giuridica estinta cfr. **F. FERRARA**, *Teoria delle persone giuridiche*, cit., p. 986. Quanto al vincolo del rispetto della volontà di fondatori e donanti nei lavori preparatori del Codice del 1983 si vedano altresì le osservazioni del *coetus studiorum de religiosis*, volte a sottolineare la matrice divina di tale vincolo e la sua conseguente inderogabilità: *Communicationes*, 18 (1986), pp. 201-202.

²⁴. Segnatamente, la decisione di eliminare il riferimento al fine fu assunta (su proposta del segretario Castillo Lara e con due voti contrari) nel corso dell'esame delle osservazioni trasmesse dagli organi consultivi sullo schema « *De Populo Dei* » del 1977, che nel titolo II della parte prima conteneva le norme *de personis iuridicis* (cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, *Schema canonum Libri II De Populo Dei (Reservatum)*, Tipis Polyglottis Vaticanis, 1977, pp. 42-45): *Communicationes*, 12 (1980), pp. 128-129.



organica della Chiesa, e sufficientemente indeterminata da consentire la disponibilità di tale patrimonio per scopi al limite diversi da quelli originari ma, comunque, ecclesiali.

La considerazione della capacità patrimoniale della *persona iuridica canonica* fu parimenti decisiva nella scelta di inserire fra le norme generali regole sulla destinazione dei beni e gli adempimenti degli oneri nei casi di fusione e divisione degli enti. Regole alla cui definizione il *coetus studii de personis physicis et iuridicis* giunse invero quasi per caso, allorché, in occasione della *recognitio* dei canoni sull'ufficio ecclesiastico, si pose il problema della distribuzione dei beni temporali nelle unioni e divisioni *communitatum ecclesiasticarum* e si constatò che la questione non era stata trattata dal *coetus studii de bonis temporalibus*²⁵.

Gli aspetti significativi che emergono dalla redazione dei diversi testi e dal relativo dibattito possono così essere riassunti: a) da subito si considerarono solo le persone giuridiche pubbliche, posto che, come si precisò, per le private avrebbero provveduto i rispettivi statuti²⁶. Né fu accolta la proposta - fatta dagli organi consultori - di estendere l'applicazione della prescrizione sulla fusione agli enti nati dall'iniziativa dei fedeli²⁷. L'intenzione del legislatore era dunque evidente: si trattava di norme esclusivamente finalizzate alla predeterminazione del destino dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche, e dunque, ecclesiastici, apparendo invece inopportune analoghe previsioni per patrimoni di natura privata o laicale; b) nella costruzione dei nuovi canoni ci si attenne alle ipotesi d'unione estintiva, divisione e smembramento già configurati nel codice pio-benedettino ai cann. 1419 - 1421 *de beneficiis ecclesiasticis* e al can. 1500, riguardante la divisione del territorio *personae morali ecclesiasticae*.

Il modello originario era dunque quello delle persone morali non collegiali e delle circoscrizioni ecclesiastiche, applicato nella consapevolezza che l'elemento strutturante degli enti non era più il territorio ma la *communitas* e adattato alla nuova distinzione delle persone giuridiche in *universitas personarum* e *universitas rerum*²⁸; c) il

²⁵. Cfr. in *Communicationes*, 22 (1990), pp. 127-131. Per il vero già nella quarta *adunatio* del 26 gennaio 1967 il *coetus studii de bonis temporalibus* aveva stabilito che la normativa di cui ai cann. 1500 e 1501 CIC 17, sul destino di beni ed oneri nel caso di estinzione di una persona giuridica e di divisione del suo territorio, doveva essere trasferita in un luogo più adatto, come ad esempio nella parte generale sulle persone: *Communicationes*, 36 (2004), p. 246.

²⁶. Cfr. in *Communicationes*, 22 (1990), p. 129.

²⁷. Cfr. in *Communicationes*, 12 (1980), p. 128.

²⁸. Cfr. in *Communicationes*, 22 (1990), p. 130.



can. 1500 fu parimenti la fonte da cui si attinsero i criteri per regolare la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri delle persone giuridiche unite o divise: il rispetto dei diritti quesiti e della volontà di donanti e fondatori (da intendersi, quest'ultima, anche come volontà presunta, secondo quando specificato dal relatore dei canoni) e il principio di proporzionalità, da definirsi *ex aequo et bono*, considerato omogeneo alla natura generale delle disposizioni elaborate²⁹.

3 - (segue): b) nei lavori preparatori del Codice dei canoni delle Chiese orientali

I lavori preparatori del CCEO, iniziati quando erano già in fase avanzata i corrispettivi lavori del CIC e terminati a distanza di sette anni dalla promulgazione di quest'ultimo, pur nella sinteticità dei resoconti fin ora pubblicati³⁰, offrono un'ulteriore prospettiva di indagine, giacché consentono di cogliere eventuali cambiamenti nella *mens legislatoris* rispetto al problema della fine della personalità giuridica. Sotto il profilo sistematico, il *coetus studii de normis generalibus* compì una scelta analoga al codificatore latino. L'istituto dell'estinzione e modificazione fu infatti ricostruito riunendo sotto l'articolo *de personis iuridicis* il can. 30 del *motu proprio Cleri sanctitati*, che delineava le ipotesi di estinzione, ed i cann. 237- 238 del *motu proprio Postquam Apostolicis*

²⁹. Cfr. in *Communicationes*, 22 (1990), pp. 128-129, 151-152.

³⁰. Tali resoconti - pubblicati in *Nuntia*, periodico ufficiale della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale-, consistono fondamentalmente negli schemi dei canoni revisionati dalla Commissione e in brevi relazioni circa lo stato dei lavori, mentre non sono riportati in modo analitico i dibattiti dei consultori sui singoli temi. Con il primo fascicolo del 2008 è invero iniziata in *Communicationes* la pubblicazione dei verbali dei *coetus studii* della Pontificia Commissio CICO *Recognoscendo*. Seguendo il criterio cronologico della successione delle sessioni dei vari gruppi di studio, sono stati fin ora editi i verbali della prima (9-14 dicembre 1974), seconda (10-15 marzo 1975) e terza (19-30 gennaio 1976) sessione del *coetus de normis generalibus*, cui spettava anche la revisione delle norme *de personis moralibus*. Un cenno alla discussione sulla questione delle persone morali (prott. 31 e 31 A) è, infatti, contenuta nel verbale della riunione antimeridiana del 13 dicembre 1974 della prima sessione del *coetus studii de normis generalibus*, ma si tratta, appunto, solo di un cenno: *Communicationes*, 1 (2008), p. 199.

Sulle tappe fondamentali che hanno condotto alla promulgazione del CCEO si veda I. ŽUŽEK, *Appunti sulla storia della codificazione canonica orientale*, in *The Eastern Code Text and Resources*, edited by Y. Lahzi Gaid, Pontificio Istituto Orientale, Roma, 2007, pp. 52-71.



Litteris, riguardanti la destinazione dei beni in caso di divisione del territorio della persona morale o di sua estinzione³¹.

Quanto al contenuto di tali norme – in gran parte corrispondente a quello dei cann. 102 e 1500-1501 del Codice pio-benedettino³² – salvo pochi ritocchi terminologici, nessuna modifica fu apportata né all'individuazione delle cause di estinzione, né in tema di successione patrimoniale, né riguardo ai criteri per la ripartizione di utilità ed oneri fra l'ente smembrato e l'ente costituito o incrementato con la parte di territorio separata.

Adducendo le stesse argomentazioni del legislatore latino, si preferì invero non specificare che la persona giuridica immediatamente superiore cui spettava succedere all'ente estinto era quella che perseguiva lo stesso fine o un fine simile, respingendo la proposta in tal senso elaborata dagli organi di consultazione³³. Parimenti, fu respinta la proposta di estendere la disciplina sulla divisione del territorio alla *divisio personae iuridicae*³⁴. Piuttosto, con apposita norma, si stabilì che, pena la loro mancata approvazione, erano gli statuti della persona giuridica eretta con decreto a dover indicare, con precisione, l'esecutore e colui che disponeva dei beni nei casi di estinzione, divisione e fusione degli enti³⁵. Col che, mentre veniva ribadita la centralità degli statuti già emersa nei lavori preparatori del Codice del 1983, si eludeva uno dei problemi applicativi posti da tale Codice: l'eventuale mancanza di quelle regole statutarie cui si rinviava per determinate materie .

³¹ Su questa scelta si vedano i *prenotanda* allo *Schema canonum de normis generalibus et de bonis ecclesiae temporalibus* ed il testo di tale schema, inviato agli organi di consultazione nel settembre del 1981: *Nuntia*, 13 (1981), pp. 3-5, 8, 15-17.

Per la ricostruzione dell'intero iter seguito nell'elaborazione delle norme sulle persone giuridiche nel CCEO si veda *Nuntia*, 31 (1990), p. 61.

³². Cfr. m.p. *Cleri sanctitati (De ritibus orientalibus, de personis pro Ecclesiis Orientalibus)*, in *AAS*, 24 (1957), pp. 444-445, e m.p. *Postquam Apostolicis Litteris (De religiosis, de bonis ecclesiae temporalibus et de verborum significatione pro Ecclesiis Orientalibus)* in *AAS*, 19 (1952), p. 127.

³³. Cfr. in *Nuntia*, 18 (1984), p. 18. Le osservazioni degli organi di consultazione allo *Schema canonum de normis generalibus et de bonis ecclesiae temporalibus* del 1981 erano state, infatti, raccolte in un fascicolo sottoposto all'esame di sei esperti che, alla luce di tali osservazioni, procedettero alla *denua recognitio* dello *Schema*. Chiarimenti per meglio individuare la persona giuridica immediatamente superiore furono peraltro chiesti anche dagli organi di consultazione che esaminarono le norme sulla soppressione delle associazioni dei fedeli: *Nuntia*, 21 (1985), pp. 38-39.

³⁴. Cfr. in *Nuntia*, 18 (1984), p. 17; 28 (1989), p. 125.

³⁵. Tale norma, dal contenuto totalmente nuovo, era presente già nello *Schema canonum de normis generalibus et de bonis ecclesiae temporalibus* del 1981 (cfr. can. 11) e fu mantenuta sostanzialmente inalterata fino alla promulgazione del CCEO: cfr. in *Nuntia* 13 (1981), pp. 5, 15; 18 (1984), pp. 13-14; 24-25 (1987), p. 165; 28 (1989), p. 126.



Ancora, rispetto all'estinzione *ab intrinseco* della persona giuridica, si scelse di non precisare, come pure era stato suggerito, che la stessa conseguiva dall'inattività dell'ente (e dunque dal non perseguimento del fine) per lo spazio di cento anni³⁶. E ciò in contraddizione con un'altra scelta del legislatore orientale: quella di dare concreto rilievo all'elemento finalistico della persona giuridica - uniformandosi in questo alla legislazione latina, su proposta degli organi consultori³⁷ - subordinando il conferimento della personalità al perseguimento di un fine specifico realmente utile³⁸.

Da questa linea, di generale conferma dei canoni revisionati, il *coetus studii de normis generalibus* si discostò, invece, con riferimento al potere di soppressione dell'autorità, i cui contorni furono essenzialmente ridefiniti. Per indicare inequivocabilmente i soggetti cui competeva l'estinzione degli enti, fu introdotta, infatti, una nuova norma, dalla formulazione particolarmente significativa. Segnatamente, stabilito il principio generale per il quale la persona giuridica è soppressa da chi l'ha eretta o approvata, se ne stemperò la portata, subordinando tale facoltà di soppressione alla previa consultazione d'altri organismi o al loro consenso, secondo i casi e salvo il diritto comune³⁹.

La convenienza ed il significato di questi vincoli furono poi riaffermati in sede d'esame delle osservazioni degli organi di consultazione, allorché la proposta di condizionare la facoltà del Patriarca di estinguere qualsiasi persona giuridica all'*ascolto* anziché al *consenso* del Sinodo dei Vescovi fu respinta, ribattendo che una scelta diversa avrebbe inciso gravemente sulla potestà ordinaria, propria ed immediata dei vescovi eparchiali⁴⁰. Nello stesso senso, con un altro paragrafo, aggiunto al testo del can. 30 del *motu proprio Cleri sanctitati*, si predeterminò il modo d'esercizio del potere di soppressione, vincolandolo sia nei presupposti giustificativi (esigendo la presenza di una grave causa); sia proceduralmente (richiedendo il previo ascolto dei moderatori dell'ente da sopprimere); sia, infine, materialmente (imponendo l'osservanza delle norme statutarie *de casu suppressionis*)⁴¹.

³⁶. Cfr. in *Nuntia*, 28 (1989), pp. 3-4, 126. Segnatamente, questa scelta fu assunta dal *coetus de expansione observationum*, appositamente costituito per rispondere alle osservazioni fatte dai membri della Commissione allo *Schema codicis iuris canonici orientalis* del 1986, il cui testo era stato pubblicato in *Nuntia*, 24-25 (1987), pp. 164-166.

³⁷. Cfr. in *Nuntia*, 28 (1989), pp. 126-127.

³⁸. Si veda al riguardo il § 3 del vigente can. 921.

³⁹. Cfr. in *Nuntia*, 13 (1981), pp. 5, 16; 24-25 (1987), p. 165.

⁴⁰. Cfr. in *Nuntia*, 18 (1984), p. 15.

⁴¹. Cfr. in *Nuntia*, 13 (1981), pp. 15-16; 18 (1984), p. 14; 24-25 (1987), p. 165.



Emerge con chiarezza da queste innovazioni la volontà del legislatore canonico di confermare l'istanza di legalità già accolta nei lavori preparatori del CIC e di esplicitarla in senso sostanziale, a tutela dei soggetti privati della personalità, dei diritti ed interessi comunque lesi dall'atto di soppressione e nel rispetto delle sfere di competenza determinate dalla gerarchia di giurisdizione e dall'origine sacramentale delle autorità coinvolte.

Ma il quadro finora delineato acquista pieno significato alla luce di un'altra scelta del *coetus studii de normis generalibus*: la non introduzione nel CCEO della divisione fra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private. Tale scelta, maturata già al termine del primo periodo di revisione del CICO, fu resa nota nei *praenotanda* allo *Schema canonum de normis generalibus et de bonis Ecclesiae temporalibus* del 1981, ove si evidenziò, parimenti, ciò che ne conseguiva: la possibilità di continuare a definire ecclesiastici *omnia bona quae ad personas iuridicas pertinent*⁴². Né da quest'opzione iniziale ci si allontanò in seguito ai voti degli organi di consultazione, i quali più volte suggerirono di introdurre nel CCEO la categoria delle persone giuridiche private, in armonia con il Codice del 1983 e per una piena attuazione del diritto di associazione dei fedeli delineato dal Concilio Vaticano II⁴³.

⁴². Cfr. in *Nuntia*, 13 (1981), pp. 5, 8.

⁴³. Cfr. in *Nuntia*, 18 (1984), pp. 8, 11-12; 28 (1989), pp. 126-127. Oltre a toccare il problema del rapporto fra il contenuto dei due codici (costantemente avvertito nel corso dei lavori preparatori: *Nuntia*, 18 [1984], p. 4; 28 [1989], pp. 8-9), la non introduzione della personalità giuridica privata comportò, infatti, una conseguenza relevantissima: l'impossibilità per le associazioni nate dall'iniziativa dei fedeli di essere riconosciute quali persone giuridiche. Come fu precisato nella risposta alle osservazioni degli organi consultori sui canoni *de christifidelium consociationibus*, il diritto comune delle Chiese orientali riconosceva come persone giuridiche e disciplinava solo le associazioni pubbliche. Quanto alle associazioni private, secondo il diritto comune queste potevano essere lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica e anche riconosciute, previo esame degli statuti, ma non erano persone giuridiche e i loro beni non erano beni ecclesiastici. Pertanto il diritto particolare delle Chiese *sui iuris* cui, in applicazione del principio di sussidiarietà, si rinviava per la disciplina delle associazioni private, non poteva prevedere che a quest'ultime fosse attribuita la personalità: *Nuntia*, 21 (1985), pp. 25-27.

Sull'elaborazione da parte del diritto particolare delle diverse Chiese *sui iuris* di norme sulle associazioni private dei fedeli si veda **A.A. MINA**, *Sviluppo del diritto particolare nelle Chiese "sui iuris"*, in *Ius ecclesiarum vehiculum caritatis*. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, (Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2004, p. 551. Sull'autonomia normativa delle Chiese *sui iuris* si veda altresì **P. SZABÓ**, *Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell'Ecclesia sui iuris*, in *Folia Canonica*, 6 (2003), pp. 157-213; **O. CONDORELLI**, *Appunti in tema di diritto*



Nell'elaborazione del diritto comune delle Chiese orientali il problema dell'estinzione e modificazione della persona giuridica fu dunque concepito con riferimento ad enti di natura pubblicistica, il cui nucleo essenziale era ravvisato nella capacità patrimoniale. Da ciò, la sostanziale aderenza al *ius recognitum* ed il rapporto di continuità e discontinuità con la nuova legislazione latina.

4 - (segue): c) nel diritto vigente della Chiesa universale

I dati emersi dai lavori preparatori aiutano a comprendere l'assetto dell'attuale normativa di cui ai cann. 120-123 CIC e 927-930 CCEO. Così è, anzitutto, per l'oggetto di tale normativa, prevalentemente incentrata sull'estinzione della persona giuridica. I cann. 120, § 1, 123 CIC e 927, 930 CCEO regolano, infatti, le cause d'estinzione e la conseguente successione patrimoniale, mentre il can. 121 CIC, la fine d'enti che si fondono per costituirne uno nuovo, che subentra nei loro rapporti. Di una vera e propria modifica si tratta solo nei cann. 122 CIC e 929 CCEO, riguardanti il caso in cui la persona giuridica perde parte di se o del suo territorio, e nel can. 120, § 2 CIC, se si ritiene che l'associazione collegiale rimasta con un solo membro, pur conservando la personalità, muta nel modo di formazione della propria volontà⁴⁴.

Mancano, invece, articolate disposizioni sulle possibili trasformazioni degli enti. Si è però visto che una regolamentazione organica delle vicende della *persona iuridica* non era nelle intenzioni del legislatore canonico, e che quanto di queste vicende è previsto nei canoni esaminati è essenzialmente eredità di alcune norme del soppresso sistema beneficiale. E ciò anche se, almeno per la legislazione latina, una regolamentazione delle modificazioni degli enti poteva ovviare (anche) ai problemi posti dall'acquisizione della personalità giuridica privata da parte di soggetti costituiti vigente il Codice piobenedettino⁴⁵.

comune e diritti particolari nel "Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium", in *Studi per Giovanni Nicosia*, Giuffrè, Milano, 2007, vol. II, pp. 477-489.

⁴⁴. Si veda in questo senso **G. LO CASTRO**, *sub can. 120*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, cit., pp. 807-809; **L. NAVARRO**, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Apollinare Studi, Roma, 2000, p. 164.

⁴⁵. Cfr. al riguardo **P. A. BONNET**, *La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema della riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al Codice del 1983*, pt. I, in *Periodica*, 92 (2003), pp. 533-588; **ID.**, *La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema della riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al Codice del 1983*, pt. II, in *Periodica*, 93 (2004), pp. 7-64. Sulle concrete difficoltà interpretative dovute alla mancata regolamentazione codiciale delle



Quanto al concreto contenuto delle disposizioni sull'estinzione, stabilito che la *persona iuridica canonica* è perpetua per sua natura (cann. 120, § 1 CIC, 927, § 1 CCEO), se ne prevede la fine per le stesse cause che ricorrono comunemente in ogni ordinamento: per soppressione, per il verificarsi d'eventi oggettivi (cann. 120, § 1 CIC, 927 CCEO), per volontà dei membri (can. 120 § 1)⁴⁶.

Ma (anche) nell'ordine ecclesiale la *ratio* di tali cause emerge alla luce del legame di dipendenza diretta che sussiste fra l'origine e la fine della personalità. Al riguardo un dato va evidenziato: i Codici vigenti configurano un sistema essenzialmente concessionistico, nel quale la personalità non è riconoscimento e regolazione di una realtà preesistente, ma un *quid* originato dal diritto e, pertanto, nella piena disponibilità dell'autorità. Un *quid* conferito quando i fini perseguiti dall'*universitas personarum* o *rerum* sono considerati realmente utili e, dunque, meritevoli di tutela (cann.113,§ 2 e 114 CIC, 920-921 CCEO⁴⁷).

È da questa logica concessionistica - particolarmente chiara nel caso degli enti privati, che acquistano la personalità solo con provvedimento discrezionale -, che scaturiscono gli elementi costitutivi dell'istituto dell'estinzione.

Così è per la perpetuità della persona giuridica, sancita nella prima codificazione canonica (come previsto nel *votum Sili*⁴⁸), ripresa

trasformazione degli enti si veda altresì **J. MIÑAMBRES**, *Status giuridico-canonico di Caritas Internationalis*, in *Ius Ecclesiae*, 1 (2005), p. 298, nonché Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, decreto definitivo del collegio dei Giudici, *Suppressionis consociationis*, 20 aprile 1991, prot. n. 20012/88 CA, cit., pp. 409-415, ove un'associazione eretta secondo la disciplina del Codice del 1917, e dunque, secondo quella disciplina, pubblica, si autodefinisce associazione privata e come tale è considerata dall'organo giudicante.

⁴⁶. Su queste cause d'estinzione quali elementi ricorrenti in ogni ordinamento giuridico si veda **A. DI MAJO, M. PRESTIPINO**, *Persone giuridiche*, cit., p. 5.

⁴⁷. L'impostazione concessionistica della codificazione canonica è notoriamente esemplificata nella scelta compiuta prima dal legislatore latino e, poi, dal legislatore orientale (cfr. in *Nuntia*, 27 [1988], p. 18), di sostituire l'espressione persona morale con l'espressione persona giuridica «quia revero ipso ordine iuridico positivo Ecclesiae uti subiecta obligationum et iurium canonicorum constituuntur»: *Communicationes*, 9 (1977), p. 240. Sul punto e ampiamente sull'ottica formale con la quale si è guardato al problema della personalità giuridica nel diritto della Chiesa si veda in dottrina **M. CONDORELLI**, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello «Schema de populo Dei»*, in *Il diritto ecclesiastico*, 91 (1980), I, pp. 447-453; **F. COCCOPALMERIO**, *De persona giuridica iuxta schema codicis novi*, in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 70 (1981), III, pp. 370-371; 388-399; **G. LO CASTRO**, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 97-171; **A. M. PUNZI NICOLÒ**, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 35-56.

⁴⁸. Cfr. in **G. LO CASTRO**, *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico*, cit., p. 231.



dal can. 30 del *motu proprio Cleri sanctitati*, e non messa in discussione nei lavori preparatori né del CIC né del CCEO. Se, infatti, la *persona iuridica* è (solo) una categoria tecnica, un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica appositamente costituito per garantire - a prescindere dalle vicende del suo sostrato -, il costante perseguimento di un determinato fine, ragioni di opportunità e stabilità inducono a sancire che la durata di tale soggetto è, in principio, indeterminata, mentre spetta solo al legislatore decidere quando o a che condizioni lo stesso soggetto non ha più ragione di esistere⁴⁹.

Così è, parimenti, per la disciplina della soppressione. Il fatto che l'ente possa essere soppresso solo dall'autorità competente (cann. 120 § 1 CIC, 927 § 1 CCEO), la quale, salvo espresse eccezioni, è la stessa che lo ha costituito⁵⁰, palesa la relazione che sussiste fra la fine e la nascita della persona giuridica quale soggetto prodotto dall'ordinamento.

Pur tuttavia, l'esplicita subordinazione dell'atto di soppressione al rispetto dei vincoli stabiliti dalla legge (cann. 120, § 1 CIC, 927 - 928 CCEO), determina una parziale apertura del sistema verso la libertà degli enti.

Apertura perseguita in modo più deciso nel CCEO, ove il can. 927 configura per la soppressione della persona giuridica tout-court requisiti di legittimità sostanziali e procedurali previsti nel CIC solo per casi specifici⁵¹, mentre il can. 928 individua l'autorità competente

⁴⁹. Per una lettura strumentale del carattere della perpetuità, utilizzata dai ricorrenti contro l'atto di soppressione di una parrocchia per sostenere che questa, giacché persona giuridica e, dunque, soggetto di diritti e doveri, ha diritto alla sua esistenza, si veda **F. DANEELS**, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della Chiesa parrocchiale*, cit., p. 122.

⁵⁰. Cfr. cann. 320 CIC e 583 CCEO. Per un'applicazione giurisprudenziale *a contrario* di tale principio cfr. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, *Suppressionis associationis fidelium*, 22 agosto 1987, prot. n. 16890/84 CA, cit., p. 772, ove si afferma che le associazioni laicali, né erette né approvate dall'autorità ecclesiastica, non possono essere soppresse da questa. Sui criteri per individuare i soggetti competenti ad erigere e, pertanto, a sopprimere le persone giuridiche si veda **V. DE PAOLIS**, *L'autorità competente ad erigere una persona giuridica nella Chiesa*, in *Periodica*, 92 (2003), pp. 3-20; 223-255. Quanto ai casi nei quali l'autorità che sopprime l'ente non coincide con quella che lo ha eretto, è significativo che nell'elaborazione dell'attuale can. 584 CIC - che riserva alla Sede Apostolica la soppressione degli istituti diocesani di vita consacrata eretti dai Vescovi diocesani-, alla richiesta di un consultore di spiegare la ratio di tale previsione si rispose che la Sede Apostolica partecipava alla erezione degli istituti, posto che questa non poteva avvenire senza che il Vescovo avesse prima consultato la Santa Sede: *Communicationes*, 18 (1986), pp. 201-202.

⁵¹. I vincoli della presenza di una grave causa e del previo ascolto dei moderatori e degli altri ufficiali maggiori di cui al can. 927 CCEO sono sanciti nel can. 320, §§ 1-2 CIC per la soppressione delle associazioni pubbliche; mentre il can. 326, § 1 CIC nel



attraverso la relazione, di notevole interesse interpretativo ed applicativo, fra l'esercizio del potere di soppressione e la funzione consultiva nella Chiesa⁵².

Quanto alle specifiche cause d'estinzione previste per le persone giuridiche private *ex can. 120, § 1 CIC*, anch'esse risentono di una visione concessionistica della personalità. La capacità della volontà privata di determinare la fine dell'ente è, infatti, ricondotta alle previsioni degli statuti, riconosciute quali presupposti dell'estinzione, laddove l'intervento dell'autorità per le fondazioni, volto ad accertare che questi presupposti si sono verificati, se, per un verso, può sembrare rispondere ad esigenze di certezza rispetto a possibili oscillazioni interpretative dei fatti o della volontà del fondatore⁵³, per l'altro verso, anche alla luce dell'iter d'elaborazione del canone, appare piuttosto come un compromesso fra le istanze di controllo della gerarchia e la natura comunque privata dei patrimoni della fondazione.

Infine, pure la scelta di vincolare l'estinzione *ipso iure* all'inattività della persona giuridica (*can. 120, § 1 CIC*), per quanto funzionale sotto il profilo applicativo, conferma una concezione essenzialmente strumentale della personalità⁵⁴.

condizionare la soppressione di una associazione privata al fatto che la sua attività scandalizzi i fedeli o danneggi gravemente la dottrina e / o la disciplina ecclesiastica, esplica e circoscrive il requisito della grave causa. Quanto agli atti di soppressione vincolati al previsto ascolto di altri soggetti nel Codice latino cfr. *cann. 431, § 3; 449, § 1, 515, § 2*.

⁵². Sulla ratio e le forme dell'attività consultiva nella Chiesa si veda **J.I. ARRIETA**, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 65-67; **S. BERLINGÒ**, «Consensus», «Consilium» (cc. 127 C.I.C./934 C.C.E.O.) e l'esercizio della potestà ecclesiastica, in *Ius Canonicum*, 38 (1998), pp. 87-118. Sul concreto atteggiarsi del rapporto fra l'atto di soppressione ed il previo ascolto o consenso d'altri organi si veda Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, *Suppressionis associationis fidelium*, 22 agosto 1987, prot. n. 16890/84 CA, cit., p. 777, ove la gravità della causa, valutata discrezionalmente dall'Ordinario per la soppressione di un'associazione, è considerata dal Tribunale comprovata dal voto favorevole del consiglio presbiterale e del collegio dei consultori.

⁵³. Cfr. in questo senso **V. PRIETO MARTÍNEZ**, *Iniciativa privada y personalidad jurídica: las personas jurídicas privadas*, cit., pp. 551-552.

⁵⁴. Il riferimento all'attività della persona giuridica (anche) per l'estinzione *ipso iure*, consentendo di dare rilievo ad una molteplicità di dati oggettivi, come ad esempio al conto in banca di un ente che non registra operazioni (si veda al riguardo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, sentenza definitiva, *Suppressionis associationis fidelium*, 22 agosto 1987, prot. n. 16890/84 CA, cit., p. 777, sulla soppressione di una persona giuridica canonica le cui funzioni erano state assorbite da un'associazione dotata solo di personalità giuridica civile), tende infatti verso la coincidenza fra qualifica formale e realtà fattuale, pur attribuendo nello stesso tempo un maggior ambito di valutazione all'autorità.



Tre criteri portanti della disciplina in esame e, segnatamente, il tendenziale persistere della personalità indipendentemente dal suo sostrato, l'importanza a tal fine dell'azione della persona giuridica e la funzione di fonte regolatrice degli statuti, figurano poi quali elementi costitutivi del can. 120 § 2 CIC, cui corrisponde il can. 925 CCEO.

Tali norme – che attribuisco all'unico socio superstite l'esercizio dei diritti dell'ente non estinto *ad normam statutorum* - si diversificano tuttavia sotto due rilevanti profili: a) sotto il profilo sistematico, poiché il can. 925, che pure trova il suo precedente nel can. 30, § 2 del *motu proprio Cleri sanctitati*, è attualmente una norma autonoma, collocata fra le disposizioni sulle università di persone e concettualmente distaccata dal sistema dell'estinzione⁵⁵; b) sotto il profilo contenutistico, giacché mentre il can. 120, § 2 CIC concerne solo le persone giuridiche collegiali, il can. 925 CCEO applica la medesima previsione a tutte le associazioni.

Il che getta luce su almeno due problemi ermeneutici posti dal Codice latino.

La legislazione orientale – non vincolata alla distinzione fra corporazioni collegiali e non collegiali – depone, infatti, nel senso dell'applicazione del can. 120, § 2 CIC anche alle corporazioni alle cui decisioni non concorrono tutti i membri⁵⁶, rafforzando così il principio di perpetuità.

Parimenti, dacché il can. 925 CCEO riguarda associazioni pubbliche, il fatto che la sopravvivenza dell'*universitas personarum* con un solo socio debba essere prevista negli statuti non può essere un omaggio all'autonomia privata, come pure si è ipotizzato⁵⁷, cosicché sembra indubbio che l'analoga previsione del Codice latino concerne sia

⁵⁵. È significativo al riguardo che il *coetus de expensione observationum* nell'illustrare l'ordine concettuale dei canoni sulle persone giuridiche inserì il testo dell'attuale can. 925 fra le norme sulle *universitates personarum*: *Nuntia*, 28 (1989), p. 126. Va peraltro segnalato che la persistenza della personalità giuridica indipendentemente dalle vicende del suo sostrato è perseguita nel CCEO anche attraverso il can. 926, che detta i criteri per la conservazione dell'ente nel caso in cui lo stesso sia rimasto senza membri o quelli sopravvissuti siano giuridicamente incapaci di compiere l'iscrizione di nuovi soci o quando a norma del diritto non può essere fatta la nomina dell'amministratore di una *universitas rerum*.

⁵⁶. Sulle possibili e concrete modalità di applicazione della regola di cui al can. 120, § 2 CIC alle associazioni non collegiali si veda **G. LO CASTRO**, *sub can. 120*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, cit., pp. 807-809.

⁵⁷. Per quest'ipotesi **S. BUENO SALINAS**, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico*, cit., p. 246. Per l'idea che solo nel caso di persone giuridiche private si può lasciare esclusivamente agli statuti la previsione delle cause di estinzione si veda altresì **V. PRIETO MARTÍNEZ**, *Iniciativa privada y personalidad jurídica: las personas jurídicas privadas*, cit., p. 551.



enti nati dall'iniziativa dei fedeli, sia enti immediatamente collegati alla struttura gerarchica della Chiesa.

5 - Problemi interpretativi: a) sul significato del rinvio alle disposizioni statutarie

Quest'ultima osservazione rende particolarmente evidenti due questioni, invero costantemente sottese alle considerazioni fin ora svolte e fra loro strettamente connesse. Occorre, infatti, chiedersi se il ripetuto rinvio fatto dal legislatore canonico alle disposizioni statutarie (anche) per l'estinzione e modificazione degli enti, abbia un peculiare significato in termini di rapporti fra fonti di regole giuridiche e fra i poteri da cui originano tali regole.

Ancora, data la scelta del codificatore latino di costruire, in positivo e negativo, la normativa in esame intorno alla peculiare natura della persona privata, e data la successiva scelta del legislatore orientale di non accogliere tale prospettiva, resta aperto il problema di quale sia il nucleo costitutivo della personalità giuridica privata, dal quale dipende la composizione di molte delle incertezze interpretative ed applicative sollevate dai canoni analizzati. Trattasi, evidentemente, di questioni di notevole spessore teorico e pratico, la cui compiuta considerazione esula dai limiti della presente indagine. Alcune brevi puntualizzazioni, esclusivamente finalizzate a meglio definire il quadro fin qui delineato, appaiono tuttavia possibili.

Fermo che gli statuti, quali norme sull'organizzazione e l'azione, configurano la struttura degli insiemi di persone o di cose, definendone e garantendone l'identità (cfr. can. 94 CIC), e posto che il rinvio a tali norme è in sé esplicitazione del principio di sussidiarietà⁵⁸, si tratta di

⁵⁸. Sulle caratteristiche degli statuti delineati dal can. 94 CIC - che non trova una corrispondenza diretta nel CCEO -, e sul rapporto fra tali atti normativi ed il principio di sussidiarietà cfr. **A. BETTETINI**, *sub can. 94*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, I, cit., pp. 708-710; **J. OTADUY**, *Las características jurídicas de los estatutos según el c. 94*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., pp. 313-319; **P. G. MARCUZZI**, *Statuti e regolamenti*, in *Apollinaris*, 60 (1987), pp. 527-542; **J. GARCÍA MARTÍN**, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Edurclia, Roma, 1996, pp. 324-328; **V. DE PAOLIS, A. MONTAN**, *Il libro primo del Codice: norme generali (cann.1-203)*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Libreria editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma, 1988, pp. 325-327; **A. VIANA**, *El principio de subsidiariedad en el gobierno de la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 75 (1998), pp. 141-172; **ID.**, *La norma estatutaria y la autonomía de los entes en la Iglesia*, in *I principi per la revisione del codice di diritto canonico. La recezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 271-301; **E. BAURA**, *Lezione III. Attività normativa dell'Amministrazione ecclesiastica*, in *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Edusc, Roma, 2009, pp. 113-115.



stabilire se vi è una differenza qualitativa, un richiamo a diverse sfere di potere fra il rilievo dato agli statuti degli enti pubblici ed il rilievo dato agli statuti degli enti privati.

Le disposizioni statutarie delle realtà integrate nell'organizzazione gerarchica hanno, in genere, natura amministrativa, e sono espressione d'autonomia normativa pubblica, mentre accade sovente che tali disposizioni siano elaborate dalla stessa autorità che istituisce l'ente e promulgate in forza di potestà legislativa ex can. 94, § 3⁵⁹.

Gli statuti delle *universitatum* sorte per iniziativa dei fedeli sono espressione d'autonomia privata, rientrando la facoltà di costituire l'ente e di determinarne la struttura e l'attività nella sfera di libertà e di dominio dei privati⁶⁰.

Ma, nell'uno e nell'altro caso, affinché l'*universitas* diventi persona giuridica è necessario che gli statuti siano approvati da chi, con speciale decreto, deve attribuire la personalità (cfr. cann. 117 CIC, 922, § 1 CCEO)⁶¹.

⁵⁹. Sul concetto di autonomia normativa e sulla sua applicazione alla sfera pubblica cfr. **M. S. GIANNINI**, *Autonomia. b) Teoria generale e diritto pubblico*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1959, vol. IV, pp. 356-366. Sulla formazione degli statuti delle persone giuridiche canoniche pubbliche cfr. **G. LO CASTRO**, *sub can. 117*, in *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, cit., pp. 796-797.

⁶⁰. Cfr. **E. MOLANO**, *El principio de autonomía privada y sus consecuencias canonicas*, in *Ius canonicum*, 94 (2007), pp. 441-463; **V. PRIETO MARTÍNEZ**, *Iniciativa privada y personalidad jurídica: las personas jurídicas privadas*, cit., pp. 552-555. Quanto alle differenze fra l'autonomia statutaria degli enti integrati nell'organizzazione gerarchica e l'autonomia statutaria degli altri enti cfr. **A. VIANA**, *La norma estatutaria y la autonomía de los entes en la Iglesia*, cit., pp. 273-278.

⁶¹. Tali norme riguardano quindi tutti gli enti pubblici che non acquistano la personalità giuridica per prescrizione stessa del diritto (nel qual caso sovente gli statuti coincidono con la disciplina codiciale), e gli enti privati che possono acquistarla solo tramite decreto (cfr. cann. 116, § 2 CIC e 912, § 1 CCEO) e, dunque, i casi nei quali gli statuti sono elaborati e possono essere elaborati da soggetti diversi dall'autorità che può concedere la personalità. Rispetto agli enti pubblici va peraltro segnalata la prassi affermatasi nell'ordinamento per la quale agli enti istituzionali in senso stretto la personalità è attribuita con leggi o atti di natura legislativa, mentre gli altri enti, sostanzialmente coincidenti con quelli associativi, ricevono la personalità tramite decreto. Sul punto e sulla distinzione fra enti istituzionali in senso stretto e associazioni pubbliche cfr. **G. LO CASTRO**, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 142-222; **J. L. GUTIÉRREZ**, *De fine ut elemento distinctionis inter entia institutionalia et associativa*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., pp. 199-207. Sull'identificazione fra le associazioni pubbliche e la categoria delle persone giuridiche pubbliche che sono tali per decreto si veda altresì **J. GARCÍA MARTÍN**, *Característica de las personas jurídicas públicas según el can. 116, § 1*, in *Commentarium pro religiosis et missionaris*, 1(2001), pp. 69-106.



L'approvazione, giacché supera i confini di una mera revisione volta a verificare *prima facie* la conformità alla legge e alla dottrina della Chiesa⁶², implica un ruolo attivo della gerarchia, che può subordinare la *probatio* ad aggiustamenti e modifiche, un giudizio di merito al termine del quale le disposizioni statutarie approvate configurano, con funzionale chiarezza, quella struttura dell'ente che l'autorità ha ritenuto rispondente all'interesse generale dell'ordinamento. Pertanto i rinvii codiciali agli statuti (talvolta specificatamente indicati come statuti approvati: can. 122 CIC) per l'estinzione, le modifiche o la successione patrimoniale delle *personae iuridicae* si risolvono in un rinvio alla stessa volontà che ha attribuito la personalità.

6 - (segue): b) sul nucleo costitutivo della personalità giuridica privata

⁶². Ci si riferisce all'usuale criterio ermeneutico con il quale la dottrina ha affrontato il problema - originato dalla formula aperta del can. 117 CIC-, di stabilire in cosa si sostanzia l'approvazione. Tale criterio, elaborato con riferimento alle associazioni private, scaturisce infatti dalla sostanziale differenza, in termini di intensità ed ampiezza di controllo, fra la *probatio* richiesta per l'acquisto della personalità e la *recognitio* degli statuti di cui al can. 299, § 3, necessaria perché l'associazione privata sia semplicemente riconosciuta nella Chiesa: cfr. **G. FELICIANI**, *Il popolo di Dio*, il Mulino, Bologna, 1997, pp. 158-159; **A. M. PUNZI NICOLÒ**, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 83-94; **L. NAVARRO**, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa*, cit., pp. 192-196; **P. A. BONNET**, *La «recognitio» degli statuti delle associazioni private quale garanzia di pluralismo nella Chiesa*, (can. 299, § 3 CIC), pt. I, in *Periodica*, 89 (2000); pp. 531-563; **ID.**, *La «recognitio» degli statuti delle associazioni private quale garanzia di pluralismo nella Chiesa*, (can. 299, § 3 CIC), pt. II, in *Periodica*, 90 (2001); pp. 3-43; **L. PRADOS TORREIRA**, *La intervención de la autoridad sobre la autonomía estatutaria*, in *Das konsoziative Element in der Kirche*, cit., pp. 474-476, il quale propende tuttavia per una sostanziale coincidenza di contenuto fra revisione ed approvazione.

Quanto al CCEO, la formula del can. 922, § 2 del CCEO, subordinando l'approvazione degli statuti al fatto che questi disciplinino, intanto, determinati aspetti dell'ente, indirizza parzialmente l'atto di approvazione. In ogni caso, il § 3 dello stesso canone, affermando che la persona giuridica non può *valide agere* prima che gli statuti siano approvati, se per un verso lascia supporre che la personalità possa essere concessa anche prima dell'approvazione degli statuti (in questo senso e con riferimento alla legislazione latina si veda **V. DE PAOLIS**, **A. D'AURIA**, *Le norme generali. Commento al Codice di diritto canonico. Libro primo*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2008, p. 321), per l'altro, ponendo una clausola invalidante, evidenzia il legame di dipendenza che sussiste fra il concreto agire della persona giuridica e l'intervento sulla sua struttura operato dall'autorità. È anzi significativo che nel corso dei lavori preparatori alla proposta degli organi consultori di eliminare il § 3 dell'attuale can. 922, considerato superfluo, si rispose che tale testo era invece necessario per il diritto comune delle Chiese orientali: *Nuntia*, 18 (1984), pp. 13-14; 28 (1989), pp. 125-126.



Quanto alla ragion d'essere della persona giuridica privata, nel Codice del 1983 tale categoria è stata introdotta per dare forma e tutela giuridica al diritto d'associazione dei fedeli delineato dal Concilio Vaticano II e alle altre iniziative apostoliche attraverso le quali i laici partecipano alla missione della Chiesa⁶³. La non accoglienza nel CCEO della personalità giuridica privata non può essere però imputabile ad una non accoglienza del magistero conciliare⁶⁴. Piuttosto, il legislatore orientale ha ritenuto che fosse invece la tecnica della personalizzazione di collettività e patrimoni a non essere adatta ad esprimere in un Codice comune a tutte le Chiese *sui iuris* orientali la dottrina del Concilio sull'apostolato dei laici.

Del resto, anche per il Codice latino, destinato ad una sola Chiesa con un solo rito ed un'unica tradizione disciplinare, l'applicazione del concetto di persona giuridica alle realtà costituite dai fedeli è apparsa discutibile. E ciò sia per l'incerto fondamento teorico e pratico di tale applicazione, data l'oggettiva non chiarezza del criterio residuale con il quale il legislatore ha descritto le persone giuridiche private (cfr. can 116, § 1 CIC) e la difficoltà concettuale di distinguere nell'ordine ecclesiale ciò che è pubblico da ciò che è non lo è⁶⁵; sia perché la personalità, quale categoria formale subordinata alla rispondenza

⁶³. Cfr. Decr. *Apostolicam actuositatem*, nn.18-19, 24. Il legame di funzionalità diretta che sussiste fra il magistero conciliare e l'introduzione della personalità giuridica privata è chiaramente esplicitato nei lavori preparatori del Codice latino: *Communicationes*, 6 (1974), p. 99; 21 (1989), pp. 129-130. Sul punto si veda altresì in dottrina **P. LOMBARDÍA**, *Personas jurídicas públicas y privadas*, in *Estudios de derecho canónico y de derecho eclesiástico en homenaje al professor Maldonado*, Universidad Complutense, Madrid, 1983, pp. 321-334; **R. BOTTA**, *Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel Nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, 96 (1985), III, pp. 336-352; **L. NAVARRO**, *Les sujets nés de l'initiative des fidèles et la personnalité juridique privée*, in *L'année canonique*, 41 (1999), pp. 201-218.

⁶⁴. La traduzione in termini giuridici del magistero conciliare sui laici figurava invero espressamente fra le dodici norme per la ricognizione del diritto canonico orientale elaborate dalla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale: *Nuntia*, I (1973), pp. 28-29; 3 (1976), pp. 7-8.

⁶⁵. Sulle perplessità della dottrina riguardo alla possibilità di delineare un'iniziativa esclusivamente privata nella Chiesa si veda per tutti il quadro riassuntivo di **D. DI GIORGIO**, *Persone giuridiche*, cit., p. 1.

Su riflessi nei rapporti interordinamentali della difficile distinzione tra persone giuridiche canoniche pubbliche e persone giuridiche canoniche private si veda **R. BOTTA**, *Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel Nuovo Codice di Diritto Canonico*, cit., pp.349-351; **T. MAURO**, *Gli aspetti patrimoniale dell'organizzazione ecclesiastica*, in *Il nuovo codice di diritto canonico. Aspetti fondamentali della codificazione postconciliare*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 1983, pp. 211-212.



dell'ente ad un determinato schema, è sembrata limitare la libertà di associazione anziché ampliarla⁶⁶.

Ma, *de iure condito*, l'interprete che deve stabilire se le norme sulla fusione, divisione e successione patrimoniale degli insiemi che hanno personalità giuridica pubblica siano applicabili anche agli enti privati (in mancanza degli statuti o in ausilio agli stessi), o se la costituzione di una nuova entità può avvenire attraverso l'unione o divisione d'insiemi di natura diversa, non può prescindere né dalla considerazione della genesi di tali norme - concepite per garantire l'assetto patrimoniale di realtà direttamente funzionali all'organizzazione ecclesiastica-, né dall'individuazione di ciò in cui si concreta la distinzione tra enti pubblici ed enti privati.

A questo riguardo, fra i tratti che il can. 116, § 1 CIC utilizza per descrivere la persona giuridica pubblica uno può forse dirsi esclusivamente costitutivo di quest'ultima: l'agire *nomine Ecclesiae*, il fatto che nel perseguire il *munus* che gli è stato affidato l'ente esprime ed impegna ufficialmente la Chiesa-istituzione⁶⁷. Dato questo tratto

⁶⁶. Quest'osservazione fu sollevata nel corso dei lavori preparatori in occasione dell'esame dello Schema del 29 giugno 1980 da parte dei cardinali membri della Pontificia Commissione per la revisione del Codice: *Communicationes*, 14 (1982), pp. 143-144.

⁶⁷. Sull'agire in nome della Chiesa quale nucleo costitutivo della persona giuridica pubblica, dal quale consegue lo specifico regime codiciale previsto per questo tipo di enti in termini di organizzazione interna, composizione soggettiva, controllo dell'attività e gestione dei beni si veda ampiamente in dottrina **R. BOTTA**, *Persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private nel Nuovo Codice di Diritto Canonico*, cit., pp. 345-347; **J. MIÑAMBRES**, *Status giuridico-canonico di Caritas Internationalis*, cit., pp. 299-302; **A. PERLASCA**, «Oltre le persone fisiche nella Chiesa ci sono ...» (*can. 113§ 2*): *i soggetti dell'ordinamento canonico diversi dalle persone fisiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 17 (2004), p. 19; **A. GAUTHIER**, *Le persone giuridiche nel Codice del 1983*, cit., pp. 119-120; **M. BENZ**, *sub. c. 116*, in *Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y comentarios de todos los cánones*, Edicep, Valencia, 1993, 8ª ed., p. 76; **L. CHIAPPETTA**, *sub. can. 116*, in *Il Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 172; **E. MOLANO**, *sub. c. 16*, in *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari. Commentato*, edizione italiana diretta da J. I. Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma, 2004, pp. 133-134; **L. GARZA MEDINA**, *Significado de la expresión «Nomine Ecclesiae» en el Código de Derecho Canónico*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1998, pp. 31-87; **J. GARCÍA MARTÍN**, *Característica de las personas jurídicas públicas según el can. 116, § 1*, cit., pp. 98-106. Significativamente del resto anche nei lavori preparatori del CCEO l'agire *nomine Ecclesiae* era stato assunto come il criterio in base al quale elaborare una eventuale distinzione fra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private: cfr. *Nuntia*, 13 (1981), p. 4.

Quanto agli altri aspetti con i quali il can. 116, § 1 CIC descrive gli enti pubblici, e segnatamente, l'essere costituiti dalla competente autorità ecclesiastica ed il perseguire il fine ad essi affidati in vista del bene pubblico, tali aspetti- già individuati dalla scienza giuridica canonica successiva al Codice del 1917 (si veda sul punto **W**.



caratterizzante e la differenza di regime tra beni ecclesiastici e beni laicali (cfr. can. 1257), nell' ipotesi di unione estintiva fra una persona giuridica pubblica e una privata (che è dunque soppressa, a meno che tale modalità di estinzione non sia prevista nello statuto), l'ente costituito da tale unione dovrebbe allora avere natura pubblica, posto che ex can. 121 esso ottiene i beni e si assume gli oneri dei precedenti e, dunque, anche beni ecclesiastici e obblighi contratti sotto la responsabilità della Chiesa istituzionale⁶⁸. Parimenti, è improbabile che la divisione di un ente pubblico, con la conseguente ripartizione proporzionale del patrimonio, degli oneri e dell'uso ed usufrutto dei beni comuni ex can. 122, possa essere finalizzata all'incremento o costituzione di un'associazione o fondazione privata⁶⁹.

Oltre queste deduzioni teoriche tuttavia, la fusione e divisione, sia che coinvolga solo enti pubblici, sia che coinvolga questi ed enti privati, è sempre un atto della gerarchia, mentre è comunque quest'ultima che deve approvare il risultato dell'unione o suddivisione di persone giuridiche private (che, *servatis servandis*, nei loro statuti possono peraltro rinviare alla disciplina dei cann. 121-122). Pertanto, a fronte del concreto assetto della persona giuridica costituita o mutata al

ONCLIN, *De personalitate morali vel canonica*, cit., pp. 151-157; **S. BUENO SALINAS**, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico*, cit., pp.140-144)-, sono più facilmente suscettibili di opzioni interpretative e di applicazioni fattuali che ne evidenziano la relatività. Così se è vero che l'ente pubblico è in genere materialmente eretto dalla gerarchia, può accadere che il compito di adempiere una missione in nome della Chiesa sia affidato ad una persona giuridica il cui sostrato è stato costituito da privati, mentre si è evidenziato (**A. M. PUNZI NICOLÒ**, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 83-103) che l'elemento istituzionale è sempre presente, sia che l'ente nasca per iniziativa dell'autorità, sia che nasca per impulso dei fedeli. Parimenti, ex can. 301 CIC, pur esistendo dei fini riservati per loro natura alla gerarchia, l'autorità ecclesiastica può erigere delle persone giuridiche pubbliche per perseguire in via di supplenza fini il cui conseguimento spetterebbe ai fedeli. Il che evidenzia la rilevanza pubblica degli interessi privati ed il fatto che, (come del resto affermato nei lavori preparatori del CIC: *Communicationes*, 12 [1980], pp. 124-125) tutte le persone giuridiche partecipano alla missione della Chiesa e, dunque, contribuiscono al conseguimento del bene comune.

⁶⁸. In ogni caso, poiché il can. 123 stabilisce che la destinazione del patrimonio e degli obblighi della persona giuridica privata estinta è determinata dagli statuti, qualora questi stabiliscano proprio per l'ipotesi di fusione un regime diverso o contrastante con quello previsto dal can. 121, l'applicazione di questo canone alla congiunzione di enti pubblici ed enti privati potrebbe porre il problema dell'incompatibilità fra quanto disposto dalle due norme. Problema in parte eludibile classificando tale ipotesi di fusione come una trasformazione della persona giuridica privata in pubblica anziché come un'estinzione.

⁶⁹. Si veda nello stesso senso **M. BENZ**, *sub. c. 121*, in *Código de Derecho Canónico*, cit., pp. 78-79.



termine delle suddette operazioni estintive e modificative, chi attribuisce la personalità può anche optare per una qualifica diversa da quella originaria o da quella più probabile⁷⁰. Col che anche sotto questo profilo la personalità giuridica appare come una qualifica formale dipendente dall'autorità⁷¹. Quella stessa autorità al cui potere decisionale la dottrina parimenti rinvia quando non sia agevole individuare la persona giuridica immediatamente superiore cui, ex cann. 123 CIC e 930 CCEO, in via sussidiaria spetta succedere nel patrimonio dell'ente estinto pubblico (o privato al quale potrebbe essere applicato lo stesso criterio per via d'interpretazione analogica)⁷².

Un'ultima annotazione infine sull'equità, indicata dai cann. 122 CIC e 929 CCEO quale principio per la ripartizione di beni e debiti nel caso della divisione in due parti di una persona giuridica o del suo territorio. Posto che tali disposizioni sono state elaborate per disciplinare la modifica, dettata da ragioni d'opportunità, d'enti pubblici, assumendo essenzialmente a modello quanti di questi enti appartengono alla struttura organico-amministrativa della Chiesa, a fronte del richiamo a decidere *ex equo et bono* sono possibili due opzioni interpretative.

L'equità può essere intesa come un criterio vuoto, una clausola di stile con la quale il legislatore canonico - come sembra invero trasparire dai lavori preparatori - ha lasciato libertà di scelta all'autorità, preferendo non vincolarla a prestabiliti e automatici parametri di ripartizione per agevolare un provvedimento non astratto dalla fattispecie concreta. Ma ciò con un inevitabile rovescio della medaglia, costituito da una decisione totalmente dipendente dalle valutazioni di chi la assume e, dunque, insindacabile. E questo anche se tale decisione incide su una comunità di fedeli, che è il nucleo costitutivo delle

⁷⁰. L'istituzione della prima prelatura personale, realizzata mediante la trasformazione di un ente associativo nato da iniziativa privata in ente istituzionale (si veda al riguardo **G. LO CASTRO**, *Le prelature personali*, cit., spec. cap. III e IV) è esemplificativa del potere di intervento dell'autorità che guardando alla realtà della persona giuridica può mutarne la posizione nell'ordinamento e la qualifica formale.

⁷¹. Non a caso, nelle ricostruzioni di teoria generale elaborate sul presupposto della personalità quale prodotto dell'ordinamento giuridico si evidenzia che non solo l'essere riconosciuto quale soggetto di diritto ma anche la capacità pubblica (e *a fortiori* quella privata) dipende da un atto di concessione dello Stato, che può attribuirlo indistintamente a qualsiasi ente giacché lo Stato è l'unico arbitro di quest'attribuzione di capacità: **F. FERRARA**, *Teoria delle persone giuridiche*, cit., p. 752.

⁷². Si veda in questo senso **L. CHIAPPETTA**, *sub can. 123*, in *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, cit., p. 184 e vigente il Codice pio- benedettino **M. CONTE A CORONATA**, *Institutiones Iuris Canonici*, Marietti, Taurini-Romae, 1947, 4^a ed., vol. II, pp. 455-456, per il quale anzi i beni spettano in via sussidiaria direttamente alla persona giuridica che ha eretto l'ente estinto.



persone giuridiche più frequentemente divise, vale a dire parrocchie e diocesi, secondo quel cambiamento di prospettiva dall'elemento istituzionale all'elemento comunitario realizzato con i Codici vigenti⁷³.

L'equità può invece essere intesa come un criterio che, pur esplicandosi compiutamente solo nella interazione con la realtà del caso, è parzialmente definibile e, in quanto tale, controllabile. Difatti, l'*aequitas* di cui ai cann. 122 CIC e 929 CCEO ha almeno due tratti distintivi: è *aequitas naturalis*, concernente, in via immediata, utilità che rientrano nell'economia della naturalità, e, con questo contenuto, è finalizzata a realizzare ciò che è giusto nel caso singolo. Tale equità definisce lo schema logico che l'autorità deve seguire per giungere alla divisione; schema logico secondo il quale si ha una ripartizione proporzionale dei beni ed oneri almeno quando: a) la divisione è indirizzata a realizzare l'*aequalitas* nella quale si esplica l'equità naturale, vale a dire l'uguaglianza che consiste nel trattare tutti ugualmente attribuendo ad ognuno ciò che gli corrisponde; b) il *suum* di ogni persona giuridica è determinato in rapporto alla struttura ed al fine delle stesse, guardando alla *ratio* delle realtà sulle quali la divisione incide; c) la divisione giunge al termine di un'ampia e capillare ricognizione di tutti i dati di fatto e di diritto che configurano la condizione degli enti coinvolti. Alla luce di quest'iter logico, in caso di controllo è dunque possibile rilevare se chi ha provveduto alla divisione ha deviato dallo stesso, decidendo sulla base di un'istruttoria incompleta, o perseguendo un'uguaglianza formale o prefigurando una distribuzione dei beni irragionevole, che nega le esigenze di uno o di entrambi gli enti coinvolti, prima fra tutte l'esigenza di perseguire il proprio fine⁷⁴.

⁷³. Sulla specifica ed autonoma rilevanza data dal Codice del 1983 (e poi dal CCEO) alla comunità dei fedeli nell'individuare il sostrato della personalità giuridica di diocesi e parrocchie si veda in dottrina T. MAURO, *Gli aspetti patrimoniali dell'organizzazione ecclesiastica*, cit., pp. 217-221; A. GAUTHIER, *Le persone giuridiche nel Codice del 1983*, cit., pp. 116-117.

(⁷⁴) Cfr. B. SERRA, *Arbitrium et aequitas nel diritto amministrativo canonico*, Jovene, Napoli, 2007, 177-182, 203-222, 313-341.